

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione VIII - Del reclamo

Art. 130-bis (Reclamo contro il decreto del tribunale)

Contro il decreto del tribunale, quando non sia conforme a quello del giudice tavolare, è ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per la presentazione, l'annotazione e la decisione del ricorso si applicano le disposizioni degli articoli [126](#), [128](#) e [129](#).

Il decreto della corte d'appello, contro il quale non è ammessa alcuna impugnazione, è comunicato d'ufficio al giudice tavolare, ai sensi del [precedente articolo](#).

Note

Si possono verificare due ipotesi:

- 1) il decreto del Tribunale rigetta il reclamo, confermando il decreto tavolare: non sono ammessi altri mezzi di impugnazione.
- 2) il decreto del Tribunale accoglie, anche parzialmente, il reclamo: è possibile un ulteriore grado di giudizio in Corte d'appello.

In quest'ultimo caso, qualora una parte dovesse presentare ricorso al Giudice tavolare, questi dovrà procedere alle formalità previste dagli articoli sul reclamo e quindi:

- trasmettere i documenti alla Corte d'appello
- notificare i soggetti ex art. 123 sulla presentazione del ricorso
- annotare il reclamo alla Corte d'appello